



COMUNE DI CASTELGERUNDO
PROVINCIA DI LODI

DETERMINAZIONE
N. 3 DEL 09/01/2026

Servizio 5 - Tecnico

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che questo Ente è sorto il 01/01/2018 dalla fusione dei Comuni di Camairago e di Cavacurta istituito con la Legge Regionale 11 dicembre 2017, n. 29 pubblicata sul B.U.R.L in data 13/12/2017;

Premesso che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., che ha sostituito l'articolo 6, comma3, della legge n. 10 del 1977 (i cui 4commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

Premesso che l'articolo 48 della legge regionale n. 12 del 2005, dispone che:

- a) il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- b) nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta Regionale il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo.

Visto che:

- a) la Regione Lombardia ha fatto una prima individuazione in Lire 482.300 al mq. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (sul BURL, 5° s.o. del 24 giugno 1994);
- b) successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale;

Riscontrata l'esigenza di dover aggiornare, in forza di legge, il già menzionato costo per l'anno 2025;

Preso atto che in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno erano resi noti solo in novembre o dicembre);

Tenuto conto che attualmente il costo di costruzione è stabilito in € 468,25 al metro quadrato;

Verificato che l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra giugno 2024 e giugno 2025 (definitivi), è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 114,3 e 116,4, e pertanto il nuovo costo di costruzione a partire dal 01/01/2026, aggiornato all'indice ISTAT sarà: $\text{€ } 468,25 \times 116,4/114,3 = \text{€ } 476,85$ al mq;

Preso atto che pertanto, a decorrere dal 01 gennaio 2026, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in **€ 476,85** al metro quadrato come allegata relazione redatta dal Servizio Tecnico;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. per le ragioni precise in premessa, in **€ 476,85** al metro quadrato, l'aggiornamento del costo di costruzione per il Comune di Castelgerundo, a decorrere dal **01 gennaio 2026**;
2. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo e produce effetti di pubblicità legale con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del competente Responsabile del servizio si intende reso, ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni, il prescritto parere di regolarità amministrativa ex art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio On Line, e che nella sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", saranno pubblicati i dati di cui all'art.1 comma 32 della legge n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, a cura del responsabile che ha adottato il presente atto.
6. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Servizio 5 - Tecnico
RENZO CLERICI / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente